

COMUNE DI FERRAZZANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE

Approvato con delibera della Giunta comunale n. 11 del 26/02/2021

INDICE

Titolo I – NOZIONI GENERALI

- Art. 1 – La Notificazione
- Art. 2 – Chi può notificare?
- Art. 3 – La competenza del Messo
- Art. 4 – Registro delle notificazioni
- Art. 5 – Il procedimento di notifica secondo il Codice di Procedura Civile
- Art. 5/bis – Il procedimento di notifica secondo il Decreto Interministeriale 18/12/2017
- Art. 6 – Modalità operative
- Art. 7 – La notifica degli atti finanziari
- Art. 8 – Rimborso spese di notifica
- Art. 9 – E' utile sapere...

Titolo II – SCHEDE OPERATIVE

- Art. 1 – Tavola sinottica
- Art. 2 – Modulistica notifiche

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D. 17.8.1907, n. 642 (abrogato)

Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

T.U.L.C.P.N. 3.03.1934, n. 383 (abrogato dalla L. 142/1990)

R.D. 28.10.1940, n. 1443

Codice di procedura civile – (articoli 137 e seguenti)

R.D. 18.12.1941, n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile

D.P.R. 29.01.1958, n. 645 (Imposte dirette)

D.P.R. 29.9.1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

DPR 29.9.1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Legge 20.11.1982 n. 890

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada)

Legge 3.8.1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

D.M. 8.1.2001

Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero (Ripetibilità spese di notifica)

D.M. 6.8.2003

Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali

D. Lgs 30.6.2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Legge 28.12.2005, n. 263

Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato Codice Procedura Civile Ordinamento giudiziario (organi e uffici)

D.M. 3.10.2006

Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali

D.M. 13.6.2007

Rideterminazione dell'importo delle spese di notifica della cartella

Legge 18.6.2009, n. 69, Art. 45, comma 18

Modifiche al libro del codice di procedura civile

Sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010

L'articolo 140 del codice di procedura civile è illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Titolo I - NOZIONI GENERALI

Art. 1 – La Notificazione

La notifica è un procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento.

La formalità della notificazione viene certificata con la "relata di notifica" ove il messo dichiara di aver proceduto alla notifica dell'atto in un giorno determinato, mediante consegna di copia dello stesso all'interessato o a persona legittimata al ricevimento.

La relata di notifica è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

Con la notifica perfettamente avvenuta, si presume che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario anche se materialmente può non averlo ricevuto.

La notifica è regolamentata dall'articolo 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 2 – Chi può notificare?

Le figure che possono svolgere l'attività di notificazione sono:

- Messo Comunale;
- Ufficiale Giudiziario;
- Agente di Forza di Polizia e Carabinieri;
- Vigile Urbano;
- Messo speciale dell'Amministrazione Finanziaria;
- Il Responsabile del Procedimento che emette l'atto secondo il combinato disposto dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 10 della L. 265/99.

Art. 3 – La competenza del Messo

La competenza del Messo Comunale coincide con il territorio del Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento di notifica adottato. La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza è nulla.

Il Messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria Amministrazione e dalle altre Amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 - 2° comma del D. Lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della L. 265/1999.

Il Messo Comunale non notifica atti di privati e atti del procedimento penale.

Art. 4 – Registro delle notificazioni

Ogni atto deve essere trascritto in ordine cronologico in apposito registro.

Sul registro devono annotarsi:

- numero cronologico progressivo;
- data e numero dell'atto;
- generalità della parte istante;
- natura dell'atto da notificare;
- destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato);
- data della notifica (giorno - mese - anno);
- nominativo della persona a cui è stato consegnato l'atto; ▪ agente che ha eseguito la notifica;

- estremi di restituzione dell'atto notificato.

Art. 5 - Il procedimento di notifica secondo il Codice di Procedura Civile

Art. 137 (Notificazioni)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.¹

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.²

Le disposizioni di cui al quarto³ comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.²

Art. 138⁴ (Notificazione in mani proprie)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

¹ Comma inserito dall'art. 45, comma 18, lett. a), della Legge 18 giugno 2009, n. 69

² Comma inserito dall'art. 174, comma 1, del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196

³ L'originaria parola: "terzo" è stata così sostituita dall'art. 45, comma 18, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n. 69

⁴ Articolo così modificato dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.⁵ Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140⁶

(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata⁷ alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 141

(Notificazione presso il domiciliatario)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

Art. 142⁷

(Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica)

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.⁸⁹

⁵ Comma così modificato dal Dlg. 30 giugno 2003, n. 196.

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con a spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione ⁷ Le parole: "in busta chiusa e sigillata" sono state inserite dall'art. 174, comma 4, del Dlg. 30 giugno 2003, n. 196

⁷ I precedenti primo e secondo comma sono stati così sostituiti dall'attuale primo comma dall'art. 174, comma 5, lett. a) del Dlg. 30 giugno 2003, n. 196

⁸ Le parole: "ai commi precedenti" sono state così sostituite dall'art. 174, comma 5, lett. b) del Dlg. 30 giugno 2003, n.

⁹ La Corte costituzionale con sentenza 3 marzo 1994, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 143

(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede].¹⁰

Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.¹¹

Art. 144

(Notificazione alle amministrazioni dello Stato)

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Art. 145

(Notificazione alle persone giuridiche)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.¹²

¹⁰ Parole soppresse dal Dlg. 30 giugno 2003, n. 196

¹¹ La Corte costituzionale con sentenza 3 marzo 1994, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

¹² Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, della legge 263/2005. L'articolo precedente recitava: "La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141."

Art. 146

(Notificazione a militari in attività di servizio)

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147¹³

(Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Art. 148

(Relazione di notificazione)

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Art. 149¹⁴

(Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.¹⁵

Art. 149-bis¹⁶

(Notificazione a mezzo posta elettronica)

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si

¹³ Articolo così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il testo precedente recitava:
"Art. 147. (Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi dal 1 ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1 aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20."

¹⁴ La Corte Costituzionale con sentenza 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

¹⁵ Comma aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006

¹⁶ Articolo inserito dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24

referisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Art. 5 bis - Il procedimento di notifica secondo il Decreto Interministeriale 18/12/2017.

Art. 1.

Definizioni, abbreviazioni e sigle

1. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto si intende per:*

a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

b) «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;

c) «copia informatica di documento informatico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;

d) «duplicato informatico»: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i quinquies), del CAD;

e) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del CAD;

f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1 comma 1, lettera p-bis), del CAD;

g) «firma digitale»: firma elettronica qualificata di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD;

h) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;

i) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD;

l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»: gli elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale;

m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2.
Ambito di applicazione e norme applicabili

- 1. Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.*
- 2. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e successive modificazioni.*

Art. 3.
Soggetti nei confronti dei quali è possibile la notificazione mediante PEC

- 1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:*
 - a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3 -bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;*
 - b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.*
- 2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.*

Art. 4.
Contenuto del documento informatico da notificare

- 1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto deve contenere nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:*
 - a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:*
 - a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto;*
 - a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;*
 - a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;*
 - a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;*
 - b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, se l'originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di*

documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale a norma dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

2. *Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.*

Art. 5.

Termini per la notificazione mediante posta elettronica certificata

1. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti di cui all'art. 2 del presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.*

2. *La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.*

3. *Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art. 2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.*

4. *Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.*

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. *Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*

Art. 6 – Modalità operative

NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE (art. 138 c.p.c.)

La procedura prevista dall'articolo 138 c.p.c. è quella che meglio garantisce la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione si considera comunque fatta in mani proprie, così come previsto dal 2° comma del citato articolo. L'eventuale rifiuto non ha rilevanza. Del rifiuto occorre darne atto nella relazione di notifica.

NOTIFICA NELLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO (art. 139 c.p.c.)

Per procedere a questo tipo di notifica il messo deve cercare il destinatario dove ha l'abitazione o dove ha la sede principale dei propri affari e/o interessi. L'ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio) ha carattere obbligatorio, non è quindi facoltativo od alternativo, la notifica pertanto deve essere fatta innanzitutto nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono:

- è opportuno recarsi per la notifica prima nella casa di abitazione e poi negli altri luoghi indicati dalla norma anche se detti luoghi sono alternativi;
- la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia o addetto alla casa, ufficio od azienda;
- sono da considerare persone di famiglia sia quelle legate al destinatario da vincolo di parentela, affinità o affiliazione sia quelle con lui conviventi;
- anche se la norma non prevede il requisito della effettiva convivenza per le persone legate da vincoli di parentela (padre, fratello, figlio, ecc.) è opportuno, stante, al riguardo, l'incostanza della giurisprudenza, che l'atto venga consegnato a familiare convivente;
- vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivono abitualmente nella casa del destinatario e prestano la propria opera alle sue dipendenze;
- per addetto all'ufficio od azienda si intendono i dipendenti occupati nell'ufficio od azienda sempre che l'ufficio od azienda sia gestita (organizzata e diretta) dal destinatario per la trattazione dei propri affari ed interessi;
- la persona a cui si consegna l'atto non deve avere età inferiore ai 14 anni o essere palesemente incapace;
- non sussiste al riguardo un obbligo per il messo di svolgere particolari indagini essendo sufficiente che lo stesso accerti, sulla base dell'esperienza e dell'apparenza fisica, che il soggetto non abbia età inferiore ai 14 anni od in uno stato, anche momentaneo, di impossibilità di intendere e volere;
- in mancanza delle persone su indicate è possibile consegnare l'atto al portiere o ad un vicino di casa che devono sottoscrivere una ricevuta;
- l'atto da notificare deve essere inserito in busta sigillata;

Se la consegna è fatta al portiere o al vicino di casa deve essere data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione (al portiere o vicino) a mezzo lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere notificato, in busta sigillata, al capitano o a chi ne fa le veci.

IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DI RICEVERE COPIA (art. 140 c.p.c.)

L'applicazione dell'art. 140 c.p.c. presuppone l'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto ai sensi dei precedenti articoli del Codice.

Tale procedura si applica per irreperibilità temporanea e non assoluta del destinatario. E' il caso in cui il messo non è in grado di consegnare copia dell'atto a mani proprie del destinatario, pur avendo individuato il luogo della notificazione, perché quest'ultimo non è presente al momento dell'accesso. L'assenza del destinatario presso la propria abitazione o presso l'ufficio o l'azienda, e l'impossibilità di effettuare la consegna alle persone individuate dall'art. 139 del Codice legittimano il ricorso alla forma di notifica in parola.

Procedura:

- a) il messo redige la relata indicando le motivazioni per le quali non è stato possibile ricorrere agli articoli precedenti del Codice ovvero consegnare l'atto al destinatario (art. 138 c.p.c.), consegnare la copia a persona legittimata a ricevere (art. 139 c.p.c.);
- b) affigge avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta di abitazione, ufficio od azienda del destinatario con riferimento a quanto prescritto dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.;
- c) deposita l'atto nella casa comunale in busta chiusa e sigillata;
- d) invia al destinatario lettera raccomandata A.R. contenente l'avviso di deposito dell'atto.

Circa il momento in cui la notifica deve considerarsi eseguita, si ribadisce il concetto, ormai giurisprudenzialmente consolidato, che individua due diversi momenti di perfezionamento della notifica per il Richiedente e per il Destinatario:

- per il Richiedente la notifica si considera perfezionata, con effetto provvisorio, dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (o comunque dall'esecuzione delle tre formalità previste dall'art. 140 c.p.c.);
- per il Destinatario la notifica si considera perfezionata dal momento di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento o comunque se non ritirata, decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa; nell'ipotesi di ritiro oltre il decimo giorno, la notifica si considererà comunque avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata A.R..

Il deposito dell'atto presso la Casa Comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, devono avvenire in busta chiusa e sigillata ai sensi dell'art. 137, 4° comma C.P.C..

Si ricorda, infine, che l'avviso di deposito di cui parla la norma deve essere predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 48 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile, cioè deve contenere:

- a) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
- b) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
- c) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
- d) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (art. 141 c.p.c.)

In base a quanto dispone la norma, si ritiene che il ricorso all'applicazione di questo articolo possa avvenire se il destinatario ha eletto domicilio presso una persona od un ufficio.

Si effettua mediante consegna alla persona od al capo dell'ufficio domiciliatario nel luogo indicato nell'elezione in busta sigillata.

Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:

- se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto;
- se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;

NOTIFICAZIONE A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI (art. 143 c.p.c.)

Il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 del codice può ritenersi rituale solo quando non sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c.

Procedura:

- il messo redige la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto dando conto delle ricerche effettuate in loco e delle informazioni raccolte in rapporto al caso concreto;
- deposita copia dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita;

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si differenzia da quella prevista dall'art. 140 in quanto, nel primo caso, l'indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono conosciuti o la residenza o la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la notificazione per l'assenza del destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla.

NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE E ALLE SOCIETA' NON AVENTI PERSONALITA' GIURIDICA (art. 145 c.p.c.)

Come emerge dalla lettura dell'art. 145, la notificazione a società ed enti, che abbiano o meno personalità giuridica, si esegue nella loro sede.

L'atto da notificare, deve essere consegnato, senza ordine preferenziale, al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni.

In via esclusivamente successiva l'atto può essere consegnato ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

Se la notifica non avviene nei modi sopra descritti e nell'atto stesso risulta indicata nominativamente la persona fisica che rappresenta l'ente si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 del Codice.

In ultima istanza la notifica può avvenire a norma degli artt. 140 o 143 del Codice.

NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (art. 148 c.p.c.)

La notificazione a mezzo del servizio postale si esegue mediante l'utilizzo di una busta di colore verde, predisposta secondo il modello di Poste Italiane e prevede l'espletamento delle seguenti formalità:

- si redige la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
- si compila la busta in ogni parte (nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario), vi si appone il numero del registro cronologico. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;
- si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
- la ricevuta di spedizione della raccomandata deve essere allegata all'originale dell'atto notificato ed annotata nel registro cronologico (n. della raccomandata A.R.)

Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Art. 7 – La notifica degli atti finanziari

Art. 60 D.P.R. 600/1973 modificato dall'Art. 38 del D.L. 78/2010 (Notificazioni)

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

- a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;*
- b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;*
- b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;*
- c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;*
- d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;*
- e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;*
- f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.*

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e- bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

In pratica vengono ripetute le indicazioni generali del Codice di Procedura Civile con le seguenti modifiche:

- la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
- il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
- salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
- è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
- le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

Art. 8 – Rimborso spese di notifica

Per ogni singolo atto notificato è previsto, in favore dell'Amministrazione Comunale un rimborso di € 5,88, così come determinato dall'articolo 10, comma 2, della Legge 03/08/1999 n. 265 e dall'articolo 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle

spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile. La liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti all'Amministrazione Comunale per tutte le notificazioni effettuate viene richiesto con cadenza trimestrale, così come previsto dal citato decreto, alle singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa.

Art. 9 – E' utile sapere

Il Tempo delle Notificazioni

Il Messo Comunale può notificare tutti i giorni della settimana con i seguenti orari: **dalle ore 07:00 alle ore 21:00**

Chi può ritirare l'atto

Le persone legittimate al ritiro di un atto sono:

- il destinatario dell'atto;
- persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;
- portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda;
- in assenza del portiere, un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto;
- il capitano di una nave o chi ne fa le veci, se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta, ove le persone legittimate a riceverlo sono:

- il rappresentante legale;
- la persona incaricata di ricevere le notificazioni; o altra persona addetta alla sede stessa; o al portiere dello stabile in cui è la sede.

Se nell'atto da notificare risulta indicata nominativamente la persona fisica che rappresenta l'ente, la consegna può essere fatta secondo gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Sono escluse le persone con età inferiore ai 14 anni e le persone palesemente incapaci. Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell'atto al destinatario.

Titolo II - SCHEDE OPERATIVE

Art. 1 – Tavola sinottica

Art. 138 In mani proprie	La notifica è valida ovunque venga trovato il destinatario, purché nell'ambito del territorio comunale. La notifica si ha per eseguita anche in caso di rifiuto di ricevere atto. In tal caso il messo deve darne atto nella relata.
Art. 139 Nella residenza, dimora o domicilio	Quando non è possibile eseguire la notifica in mani proprie, la consegna può essere fatta ad altra persona inserendo l'atto in busta chiusa e sigillata con il seguente ordine: Ⓢ persona di famiglia, addetto alla casa, all'ufficio o azienda purché non minore di 14 anni o palesemente incapace; Ⓢ portiere dello stabile, che deve firmare ricevuta, purché non minorenni o palesemente incapace; Ⓢ vicino di casa, che deve firmare ricevuta, purché non minorenni o palesemente incapace. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere notificato, in busta sigillata, al capitano o a chi ne fa le veci. Se la consegna è fatta al portiere o al vicino di casa deve essere data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione (al portiere o vicino) a mezzo lettera raccomandata.
Art. 140 Irreperibilità o rifiuto	Si applica quando si conosce con certezza la residenza del destinatario e venga accertata la sua irreperibilità qualora le altre persone legittimate dall'art. 139 rifiutino di ricevere l'atto o non vengano trovate nel luogo indicato. Procedura: Ⓢ affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta di abitazione, ufficio od azienda del destinatario con riferimento a quanto prescrive l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; Ⓢ deposito dell'atto nella casa comunale in busta sigillata; Ⓢ invio al destinatario di lettera raccomandata A.R. di avvenuto deposito atto.
Art. 141 Domiciliatario	Si applica se il destinatario ha eletto domicilio presso una persona od un ufficio. Si effettua mediante consegna alla persona od al capo dell'ufficio domiciliatario nel luogo indicato nell'elezione in busta sigillata. Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi: Ⓢ se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto; Ⓢ se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio; Ⓢ se è cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.

Art. 143 Residenza, dimora o domicilio sconosciuti	Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c. La notifica si esegue mediante deposito dell'atto, in busta sigillata, nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita. Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, altra copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Art. 145 Persone giuridiche	La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, si effettua presso la loro sede. La consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al legale rappresentante
	o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa. Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e luoghi sopra descritti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente o la società si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario). In ultima istanza la notifica può avvenire a norma degli artt. 140 o 143 del Codice.

Art. 2 – Modulistica Notifiche

2a – Schema di relazione di notificazione ai sensi dell'art. 138 c.p.c.

RELATA DI NOTIFICA

Come da richiesta specifica in atti di questo Ufficio, l'anno il giorno del mese di, io sottoscritto Messo del Comune di, ho notificato copia del presente atto a presso la residenza/dimora/domicilio/ufficio in Via consegnandone copia conforme all'originale nelle mani proprie del destinatario tale qualificatosi, che sottoscrive per ricevuta.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

.....

.....

2b – Schema di relazione di notificazione in caso di rifiuto di ricevere l'atto (art. 138 c.p.c. 2° comma)

RELATA DI NOTIFICA

Come da richiesta specifica in atti di questo Ufficio, l'anno il giorno del mese di, io sottoscritto Messo del Comune di, ho notificato copia del presente atto a presso la residenza/dimora/domicilio/ufficio in Via Il predetto destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto per cui lo stesso viene da me trattenuto considerando la notifica fatta in mani proprie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

.....

.....

RELATA DI NOTIFICA

Come da richiesta specifica in atti di questo Ufficio, l'anno il giorno del mese di, io sottoscritto Messo del Comune di, ho notificato copia del presente atto a presso la residenza/dimora/domicilio/ufficio in Via consegnandone copia conforme all'originale nelle mani proprie del destinatario tale qualificatosi, che sottoscrive per ricevuta. consegnandone copia, IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA, recante il cronologico di notificazione n° e le generalità del destinatario dell'atto, al Sig./alla Sig.ra persona qualificatasi non avendo trovato il destinatario.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RICEVENTE

.....

IL MESSO COMUNALE

.....

RELATA DI NOTIFICA

Come da richiesta specifica in atti di questo Ufficio, l'anno il giorno del mese di, io sottoscritto Messo del Comune di, ho notificato copia del presente atto a presso la residenza/dimora/domicilio/ufficio in Via, consegnandone copia conforme all'originale nelle mani proprie del destinatario tale qualificatosi, che sottoscrive per ricevuta.

☐ (art. 140 C.P.C.)

Anzi non avendo rinvenuto in loco il predetto destinatario né taluna delle persone previste dall'art. 139 c.p.c., ho notificato il presente atto ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di, in busta che ho provveduto a sigillare e sulla quale ho trascritto il cronologico della notificazione n. e le generalità del destinatario, ed affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, con cronologico di notificazione e generalità del destinatario, alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda del destinatario.

Del deposito nella Casa Comunale, ho informato il destinatario su indicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. spedita dall'Ufficio Postale di in data

Fatto, letto e sottoscritto.

IL MESSO COMUNALE

.....

2d Schema di lettera raccomandata A.R. di cui all'art. 140 c.p.c.

N. _____ Reg. Cron. _____

_____ lì, _____

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig.

AVVISO DI DEPOSITO NELLA CASA COMUNALE - (art. 140 c.p.c.)

Oggetto: Atto proveniente da _____ Natura: _____

Il sottoscritto Messo del Comune di _____, comunica che recatomi in data _____ presso la Sua abitazione/ufficio/azienda in Via _____ di questo Comune per la notifica del seguente atto a Lei destinato:

- Ⓢ Estremi atto: Protocollo n. data
- Ⓢ Provenienza: (Amministrazione, ufficio o soggetto che richiede la notifica) Oggetto
- Ⓢ e natura:

Non avendo rinvenuto in loco né Lei personalmente, in quanto anagraficamente residente, ma momentaneamente assente, né le persone nominate nell'art. 139 del c.p.c., ho avviato la procedura di notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., con affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta della Sua abitazione/ufficio/azienda.

Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa e sigillata, presso la Casa Comunale di _____ e l'invio della presente comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del codice di procedura civile.

La informo che potrà ritirare l'atto di che trattasi nei giorni feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore alle ore) esibendo l'avviso di deposito o la presente comunicazione. Qualora fosse impossibilitato a ritirare direttamente l'atto potrà delegare persona di Sua fiducia.

IL MESSO COMUNALE

.....

2d Schema di avviso di deposito nella Casa Comunale

N. _____ Reg. Cron. _____

_____ lì, _____

**AVVISO DI DEPOSITO NELLA CASA COMUNALE
DA AFFIGGERE ALLA PORTA DELL'ABITAZIONE IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA
(art. 140 c.p.c.)**

Io sottoscritto Messo del Comune di _____,

AVVISO

_____ il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente in Via _____
che dovendogli notificare il seguente atto:

- Ⓢ Estremi atto: Protocollo n. data
- Ⓢ Provenienza: (Amministrazione, ufficio o soggetto che richiede la notifica) Oggetto
- Ⓢ e natura:

e non avendo rinvenuto alla su indicata residenza né Lei né altri soggetti idonei al ritiro dell'atto tra quelli indicati nell'art. 139 c.p.c., lo stesso viene depositato nella Casa Comunale di Ferrazzano _____ in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c..

L'atto anzidetto potrà essere ritirato nei giorni feriali, durante l'orario d'ufficio (dalle ore alle ore) esibendo il presente avviso.

Qualora fosse impossibilitato a ritirare direttamente l'atto di che trattasi potrà delegare persona di Sua fiducia.

IL MESSO COMUNALE

.....

2e - Schema di relazione di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

RELATA DI NOTIFICA

Come da richiesta specifica in atti di questo Ufficio, l'anno il giorno del mese di in, io sottoscritto Messo del Comune di, rilevata l'irreperibilità di ed essendo risultate vane le ricerche eseguite in loco e presso l'Ufficio Anagrafe per individuare l'effettiva residenza, dimora, domicilio del destinatario su indicato, ho effettuato la notifica del presente atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come modificato dall'art. 174, comma 6, del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, nell'ultima residenza conosciuta, ovvero in Via mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale di il giorno, in busta che ho provveduto a sigillare e sulla quale ho trascritto il cronologico della notificazione n., nome e cognome del destinatario e senza altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c. la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui si sono compiute le formalità prescritte.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL MESSO COMUNALE
.....

2f - Schema di relazione di notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c.

RELATA DI NOTIFICA

Come da richiesta specifica in atti di questo Ufficio, l'anno il giorno del mese di io sottoscritto Messo del Comune di, ho notificato copia del presente atto all'ente/società, consegnandola nella sede di

..... in persona di:

- ☐ legale rappresentante
..... ☐ persona incaricata di ricevere
..... ☐ portiere

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RICEVENTE
.....

IL MESSO COMUNALE
.....